

Falconara Marittima, 18 marzo 2020

AI SIGG.RI CLIENTI

NOTIZIARIO N. 5 – 2020

**PUBBLICAZIONE D.L. 18 DEL 17 MARZO 2020 – PRIME INDICAZIONI SULLA CASSA INTEGRAZIONE**

Buongiorno,

informiamo che sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 cosiddetto “Cura Italia”.

In base a quanto appurato, sintetizziamo brevemente alcune delle disposizioni riguardanti la gestione dei rapporti di lavoro.

**CASSA INTEGRAZIONE (artt. 19-22)**

**Tutti i datori di lavoro**, anche quelli con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza Coronavirus, **possono chiedere, in base allo specifico settore di appartenenza, la Cassa Integrazione per la durata massima di 9 settimane entro il mese di agosto 2020.**

Le domande potranno partire con effetto retrodatato con **decorrenza non anteriore al 23/02/2020 per tutti i dipendenti in forza a tale data.**

Le tipologie di cassa specifiche saranno le seguenti in funzione del settore di appartenenza:

**Cassa Integrazione Ordinaria**

Il trattamento ordinario di integrazione salariale (D.Lgs. 148/2015) che è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

**Assegno Ordinario**

L’assegno ordinario, di importo **almeno pari all’integrazione salariale**, è la prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà (artt. 26 e seguenti del D.Lgs. 148/2015) la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, **in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti**. Le causali per la concessione dell’assegno da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali sono quelle previste per la concessione della CIGO, nonché quelle richieste per la concessione della CIGS, ossia riorganizzazione aziendale, crisi aziendale (ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa) e contratto di solidarietà.

L’**assegno ordinario** viene erogato anche dal Fondo di integrazione salariale per i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi - nel caso in cui datori di lavoro occupino mediamente **più di 15 dipendenti** per le stesse causali previste per la CIGO, ad esclusione delle intemperie stagionali, e per la CIGS, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

In base a quanto previsto all’art. 19 del D.L.18/2020, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, potranno presentare domanda di concessione del trattamento **ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario utilizzando la causale “emergenza COVID-19”.**

**Cassa Integrazione in Deroga**

Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga **tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso **anche alle aziende con 1 dipendente**. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

**La gestione della Cassa in Deroga è affidata alle singole Regioni** le quali dovranno emanare uno specifico regolamento e un accordo quadro che potrà essere concluso in via telematica con le OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tale accordo non è richiesto per le aziende con meno di 5 dipendenti.

Ricordiamo che per poter fruire degli strumenti di integrazione salariale **debbono previamente** essere stati utilizzati strumenti ordinari di flessibilità quali ad esempio la **fruizione delle ferie residue dell’anno precedente**.

**Ricordiamo ai Sigg.ri clienti che per poter procedere con le domande dovranno attendere l’emanazione di specifiche circolari e regolamenti da parte della Regione e da parte dell’INPS.**

Sarà nostra cura predisporci con la documentazione utile all’avvio delle procedure.

Nel frattempo **vi invitiamo a valutare singolarmente la vostra situazione in base alle data di chiusura e in base ai parametri sopra esposti.**

**Congedo per figli con meno di 12 anni (art. 23)**

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e **per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire alternativamente con il coniuge, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.**

Anche i **genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata hanno diritto a fruire i medesimi congedi** in via alternativa con i rispettivi coniugi, **con una indennità**, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La **medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS** ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

**Equiparazione quarantena a malattia (art. 25)**

Il **periodo trascorso in quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è **equiparato a malattia ai fini del trattamento economico** previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di compimento.

---

**Indennità di € 600 per Professionisti - Co. Co. Co. - Lavoratori autonomi iscritti gestioni speciali AGO (artt. 27 e 28)**

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23/02/2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - iscritti alla Gestione separata - non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e ai lavoratori autonomi iscritti alla gestioni previdenziali INPS dell'AGO, anch'essi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione Separata, attivi alla medesima data del 23/02/2020, **è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.**

**Indennità lavoratori settore agricolo (art. 30)**

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, **è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.**

**Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020 (art. 32)**

In considerazione dell'emergenza COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è **prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020**

**Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (art. 33)**

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, **i termini di decadenza sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.**

**Sospensione dei termini pagamento contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (art. 37)**

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, **sono effettuati entro il 10 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

**Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus (art. 44)**

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

**Premio per dipendenti (art. 63)**

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro **spetta un premio, per il mese di marzo 2020**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari a 100 euro da riportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.**

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento sui temi sopra trattati.

I migliori saluti,

Dott. Luca Lucchetti